

STATUTO

**SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA IMPRESA
SOCIALE SPORT & SOCIALE
3.0. S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORVIETO TR VIA SETTE MARTIRI
42

Numero REA: TR - 112044

Codice fiscale: 01627510553

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2024 - Statuto completo	2
--	---



Benedetta Dubini
Notaio

Allegato "A" Repertorio n. 934/683 -----
----- STATUTO -----
----- della società -----
-- "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT & SOCIALE S.R.L." --
----- in forma abbreviata -----
----- "S.S.D. SPO&SO S.R.L." -----

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

----- ART. 1 -----

E' costituita una società sportiva dilettantistica a
responsabilità limitata sotto la denominazione: -----

-- "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT & SOCIALE S.R.L." --
----- in forma abbreviata -----
----- "S.S.D. SPO&SO S.R.L." -----

----- ART. 2 -----

La società ha sede in Comune di Orvieto (TR) all'indirizzo
indicato in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese
ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione del
Codice Civile. -----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o
sopprimere, in Italia ed all'Estero, succursali, agenzie,
rappresentanze, depositi, stabilimenti ovvero trasferire la
sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta
invece ai soci la facoltà di deliberare la istituzione di sedi
secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da
quello sopra indicato. -----

----- ART. 3 -----

In conformità alla legislazione vigente ed in particolare
al D.Lgs. n. 36 del 2021, la Società non si propone finalità di
lucro, è costituita per il perseguimento di finalità sportive,
ricreative e culturali nell'interesse generale della
collettività. -----

La società esercita in via stabile e principale
l'organizzazione e la gestione di attività sportive
dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), D.Lgs.
36/2021, compresa la formazione, la didattica, la preparazione
e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con
particolare riferimento alla pratica del nuoto e del fitness,
e più in generale delle discipline sportive considerate
ammissibili dal CONI. -----

In particolare, la Società riconosce e promuove il valore
delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-
fisica e morale attraverso ed ha per oggetto: -----

- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive
dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l'assistenza all'attività predette nel rispetto
e nella accettazione delle norme del Coni e delle Federazioni
Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline
Sportive Associate alle quali intenderà affiliarsi; -----

- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica; -----
- la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica; -----
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate; -----
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi. -----
Inoltre, nei limiti previsti dalla normativa vigente potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale: -----
a. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, parziale o temporaneo; -----
b. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive; -----
c. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di genere affini; -----
d. promuovere e pubblicizzare la propria attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi; -----
e. ideare e realizzare marchi e loghi per attrezzature ed abbigliamento sportivo, svolgere il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di capi di abbigliamento sportivo ed accessori ed in genere qualsiasi attività connessa al merchandising di tali articoli; -----
f. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate; -----
g. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dalle rispettive F.S.N. - D.S.A. - E.P.S. alla quale delibererà di aderire; -----
h. accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati dalle norme emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli

enti locali; -----
i. organizzare, coordinare e gestire rapporti con gli enti pubblici e privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa. -----

Si applica l'eccezione al computo della attività diverse per i proventi di cui all'art. 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi di cui ai commi precedenti, la Società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive. -----

La Società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa nel rispetto e in conformità gli artt. 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ. -----

È fatto divieto alla Società di svolgere le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie. -----

Per lo svolgimento dell'attività sociale la Società potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali. -----

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIO, e del CIP, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. -----

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate. -----

La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16 D.Lgs. 39/2021. -----

Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinare che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare

attinenti all'attività sportiva. -----

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme anche di natura regolamentare che ne disciplinano il relativo esercizio, con tassativa esclusione dell'esercizio di qualunque attività riservata, ai sensi della normativa vigente, a particolari categorie di società o a soggetti muniti di particolari requisiti o iscritti negli appositi Collegi, Ordini o Albi professionali. -----

----- ART. 4 -----

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilascinquanta). -----

La durata potrà essere prorogata ovvero la società potrà essere sciolta anticipatamente nei modi o nei termini di legge. -----

----- ART. 5 -----

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese. -----

----- CLAUSOLE -----

----- ART. 6 -----

Ai sensi del D.Lgs n. 36 del 2021, dell'art. 148, comma 8, della Legge 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), loro successive integrazioni e modificazioni: -----

- gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alla Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici; essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante; -----

- la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P. nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni o degli Enti di Promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi, e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva, con riferimento quindi alle norme contenute negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni o degli Enti di Promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate; -----

- la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio; -----

- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci

o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto infra precisato; -----

- i soci possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 36/2021; -----

- è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al punto precedente; -----

- è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a fini sportivi come per legge ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs n. 36 del 2021 e dall'art. 148 del DPR 917 del 1986;

- le partecipazioni sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. -----

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali. -----

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021 -----

La società sportiva dilettantistica trasmette, con le modalità di legge, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. -----

----- CAPITALE SOCIALE -----

----- ART. 7 -----

Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero), diviso in quote ai sensi di legge. -----

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. -----

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno consentito alla decisione

ai sensi dell'art. 2481 bis c.c. -----

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. -----

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata. -----

----- TITOLI DI DEBITO -----

----- ART. 8 -----

La Società può emettere titoli di debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2483 c.c.. -----

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. -----

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde dell'insolvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società. -----

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, i limiti e le modalità dell'emissione, nonché le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. -----

Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. -----

----- CONFERIMENTI -----

----- ART. 9 -----

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. -----

Nel caso di conferimenti di prestazione d'opera o di servizi, la polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi stessi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. -----

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati. -----

----- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

----- ART. 10 -----

Ai sensi dell'art. 148, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sono vietati i trasferimenti delle partecipazioni sociali per atto tra vivi, anche a titolo gratuito. -----

Le quote sono liberamente trasmissibili per causa di

morte. -----

In caso di continuazione della Società con più eredi o legatari del Socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi nomineranno un rappresentante comune. -----

----- RECESSO -----

----- ART. 11 -----

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge. -----

Il Socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. -----

In ogni caso, il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. -----

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima. -----

In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale, anche limitatamente ad un solo Socio, le partecipazioni saranno rimborsate secondo quanto previsto dall'art. 6 (sei) dello Statuto. -----

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. -----

----- DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA -----

----- ART. 12 -----

I soci decidono su tutte le materie assegnate dalla legge alla loro competenza, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. -----

I soci possono esprimere le loro decisioni anche mediante consultazione scritta, sempre che la legge non richieda una deliberazione assembleare. -----

----- ART. 13 -----

La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno quindici giorni

dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta. -----

La proposta di decisione è approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. -----

----- ART. 14 -----

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci devono essere prese mediante deliberazione assembleare. -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. -----

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. -----

Per la regolare costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni della stessa si applicano le norme di legge. -----

----- ART. 15 -----

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino soci dal Registro delle Imprese. -----

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

In tal caso dovrà essere consentito: -----

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; -----
- al Presidente dell'assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione; -----
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale. --

----- AMMINISTRAZIONE -----

----- ART. 16 -----

La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, o da più amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito all'atto della nomina. -----

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, ovvero per un periodo determinato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili. -----

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, è fatto divieto agli amministratori delle associazioni o società

sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. -----

L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi dell'ente di promozione sportiva della federazione sportiva cui la società sia affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali. -----

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. -----

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva. -----

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente: --
a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale;
b) se l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c. -----

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale, ove tale competenza sia attribuita dallo statuto agli amministratori, sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo che, qualora sia composto da più membri, dovrà decidere nel rispetto del metodo collegiale. -----

----- ART. 17 -----

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti. -----

----- ART. 18 -----

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno, oppure ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci, se nominati. -----

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in

discussione. -----

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. -----

In tal caso dovrà essere consentito: -----

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; -----
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione; -----
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale. --

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa. -----

----- ART. 19 -----

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci. -----

----- ART. 20 -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni a Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega. -----

L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare o revocare Direttori Generali, Direttori e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare mandatarî per determinati atti o categorie di atti. -----

La rappresentanza della società può essere attribuita a direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, nei limiti delle deleghe ad essi conferite, dall'Amministratore unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

----- ART. 21 -----

La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina di più Amministratori, agli stessi Amministratori con firma congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori con poteri di

firma potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti. -----

L'organo amministrativo può conferire, altresì, la legale rappresentanza, laddove nominati e relativamente alle attribuzioni e competenze a ciascuno di essi conferite ai Direttori Generali, Direttori e Procuratori. -----

----- ART. 22 -----

Agli Amministratori può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. -----

In ogni caso il compenso deve essere proporzionato alla attività prestata, e non può comportare distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore degli amministratori o soci, e gli emolumenti annui in favore degli amministratori non potranno in ogni caso essere superiori ai limiti stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs. 36/2021. -----

----- ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE -----

----- ART. 23 -----

----- SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

La società può nominare, alternativamente: -----

.. un Organo di Controllo, con funzioni di vigilanza, e un Revisore esterno, con funzioni di revisione; -----

.. un Organo di Controllo, con funzioni di vigilanza e funzioni di revisione; -----

.. un Revisore, con unicamente funzioni di revisione. -----

La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, con l'alternatività sopra prevista, è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge. -----

L'Organo di Controllo è costituito, alternativamente, su decisione dei Soci da adottare in sede di nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale.

All'atto della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Revisore, al Sindaco Unico o ai membri effettivi del Collegio Sindacale. -----

L'Organo di Controllo nominato vigila sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso esercita, altresì, la revisione legale dei conti della società, salvo che per particolari disposizioni di legge o per diversa decisione dei soci sia nominato all'uopo un Revisore. Quando l'Organo di Controllo esercita la revisione

legale, tutti i suoi membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. -----

All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Quando l'Organo di Controllo è strutturato in forma collegiale, le sue riunioni possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 17 mutate per l'Organo di Controllo strutturato nei termini sopra indicati. -----

Il Revisore è nominato con decisione dei Soci e può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica che una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. -----

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e/o il Revisore, se nominato, durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

----- ESERCIZI SOCIALI BILANCIO E UTILI -----

----- ART. 24 -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia. -----

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c. -----

----- ART. 25 -----

La società sportiva dilettantistica destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto previsto all'art. 6 (sei). -----

----- VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI -----

----- ART. 26 -----

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi di interessi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto in ogni caso nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. -----

----- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

----- ART. 27 -----

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 c.c. -----

In caso di scioglimento della Società è fatto obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fini sportivi come per legge ed in particolare di quanto previsto dagli articoli 7 del D.Lgs. n. 36 del 2021 e dall'art. 148 del D.P.R. 917 del 1986. -----

----- COMUNICAZIONI -----

----- ART. 28 -----

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica certificata ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal Registro delle Imprese. -----

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese. -----

----- RINVIO -----

----- ART. 29 -----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.

In particolare trovano applicazione le norme delle leggi speciali che regolano l'attività corrispondente all'oggetto sociale, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 36 del 2021.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali del CONI, del CIP e delle Federazioni nella parte relativa alla organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. -----

F.to RUMORI Stefano -----

F.to Benedetta DUBINI, Notaio -----

